



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n. 22

OGGETTO: Riapertura mercato domenicale a tutti gli operatori e agli spuntisti

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da genti virali trasmissibili.

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il Decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*.

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Visto il DPCM del 26.04.2020.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 49 del 30.04.2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 50 del 2.05.2020

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 2 maggio 2020 che al punto 8 dell'ordinanza regola i mercati richiamando l'art. 1 comma z) del DPCM del 26 aprile 2020 e, precisamente recita: *"che nei mercati, autorizzati dall'art 1 comma z del DPCM 26.04.2020, siano garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne, e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco che limitano l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento"*.

Preso atto del D.P.G.R. n. 57 del 17 maggio 2020 che, al punto 17 dell'ordinanza, regola i mercati consentendo l'apertura anche della componente non alimentare richiamando l'art. 1 comma dd del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e la scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" contenuta nelle *"Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*.

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 6 del 12.03.2020 con la quale venivano sospese le operazioni di spunta per ciascun mercato.

Visto il "Piano di Sicurezza di gestione del mercato" redatto dall'Ing. Michele Ughetto, appositamente predisposto al fine di regolamentare lo svolgimento in sicurezza del mercato stesso in tutti i suoi aspetti logistico-comportamentali principali.

Atteso che il sopracitato piano di sicurezza è stato testato per tre Domeniche consecutive a partire dal 17.05.2020.

Valutata la possibilità di riaprire anche agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti).

Accertato quindi che risultano attuabili le procedure logistico-comportamentali atte a creare le condizioni in sicurezza di riapertura del mercato domenicale a tutti gli operatori.

Stabilito che, ai fini riassuntivi, i criteri generali cui devono attenersi le soluzioni organizzative sono i seguenti:

- Orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
- Orario spunta consueto (ore 08.00)
- Massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita.
- Necessaria delimitazione del perimetro di accesso della piazza III° Alpini, da via XVIII Aprile lato a monte, e da viale Duca D'Aosta con predisposizione di passaggi esclusivi in entrata ed in uscita in ciascun accesso.
- I varchi devono essere presidiati da soggetti delle Associazioni e supportati, in caso di necessità, dalla Polizia Locale.
- L'accesso alle aree mercatali così individuate sarà consentito ad una sola persona per nucleo familiare tranne che per comprovati motivi (accompagnamento disabile o persona non autosufficiente) ai sensi del DPGR n. 50 del 30 aprile 2020.
- Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al numero massimo previsto nel Piano di sicurezza e comunque ridotto in riferimento alle eventuali criticità del momento.

VISTO l'art. 50, co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000

AUTORIZZA

la ripresa delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica anche agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti).

Si ricorda che:

- l'ingresso è consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina, da indossare fino all'uscita dall'area mercatale;
- deve essere mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale tra i clienti e tra essi e gli operatori mercatali;
- gli operatori del mercato dovranno tenere a loro disposizione un prodotto idoneo alla disinfezione delle mani e comporre il proprio banco in modo da creare innanzi a sé dei percorsi di avvicinamento ad esso, con entrata e uscita, in modo che possano accostarsi al banco non un numero congruo di persone per volta;
- gli operatori del mercato non devono far toccare la merce agli avventori;
- gli operatori del settore non alimentare, in caso di vendita di abbigliamento, devono provvedere alla consegna di guanti monouso alla clientela;

- gli operatori del mercato devono destinare un loro dipendente alla sola gestione della cassa e qualora vi sia un unico operatore sul banco, lo stesso dopo avere operato il maneggio del denaro, deve, prima di ritornare a toccare la merce, disinfettare le mani con idoneo prodotto;
- si confida negli operatori mercatali affinché sollecitino gli avventori a non stazionare nelle rispettive aree mercatali se non per gli acquisti;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110 (10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017, n. U.0011464 del 19.6.2017; 11001/123/111 (3) del 18.7.2017; n. 11001/110 (10) del 28.7.2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una disforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori inadempienti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, in caso di gravi violazioni inerenti l'assembramento o l'inottemperanza di più operatori mercatali, la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Polizia Locale, alla Prefettura e al Comando Stazione Carabinieri di Perosa Argentina.

Sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Perosa Argentina, 04/06/2020



LA SINDACA
BRUNETTO Prof.ssa Nadia
Firmato in originale